

TR0-2019-0563

Avv. GIANLUCA BALLO
Via D. Angeli, 33/A - ROVIGO
Tel. e Fax 0425.29652
C. F. BLL GLC 68T16 H620B
P. IVA 01075880294

CASSETTA
N° 6

ORIGINALE



TRIBUNALE DI ROVIGO
Sezione Penale

Sent. N. /19

SENTENZA A SEGUITO DI DIBATTIMENTO
(art. 567 c.p.p.)

N. /16 R.G.

N. 14 RGNR

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. Reg. Es.

Il Giudice del TRIBUNALE DI ROVIGO

Art. n.
del Campione Penale

Dott ssa LAURA CONTINI

Fatta scheda

ha pronunciato la seguente

II

Il Cancelliere

SENTEZA

nel procedimento penale

NEI CONFRONTI DI:

nata a Padova il / ivi res.te in via
, elettivamente domiciliata in Padova in via

SENTENZA

in data 3.05.2019

Libera assente

Depositata in cancelleria

II 9 MAG. 2019

Il Cancelliere

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
dr.ssa Sabina Canato

Data d'irrevocabilità

IMPUTATA

V. Foglio allegato

Con l'intervento del Pubblico Ministero dott. Alessia Pirani (V.P.O.
delegato).

del foro di Padova

Difensore di fiducia avv.
assente, sostituito dalla dr.ssa

Trasmesso estratto
esecutivo in data

IMPUTATA

Delle seguenti violazioni alla legge penale in esecuzione di un unico disegno criminoso ai sensi dell'art. 81 cpv c.p.

- A) art. 29, comma 1° del D.Lgs 09 aprile 2008 n. 81 perché in qualità di rappresentante legale della ditta " " con sede legale ed unità produttiva sita in ometteva di effettuare la valutazione dei rischi aziendali legati alla salute e sicurezza dei lavoratori e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- B) art. 17, comma 1, lett. b) del D.Lgs 09 aprile 2008 n. 81 perché nella qualità di cui al capo A) ometteva di designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- C) art. 36, comma 1° del D.Lgs 09 aprile 2008 n. 81 perché nella qualità di cui al capo A) non provvedeva affinchè la lavoratrice ricevesse una adeguata informazione circa i rischi legati alla salute e sicurezza connessi all'attività lavorativa;
- D) art. 37, comma 1°, lett. a) e b) del D.Lgs 09 aprile 2008 n. 81 perché nella qualità di cui al capo A) non assicurava che la lavoratrice , ricevesse una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare sulle corrette modalità di prelievo, percorso e deposito delle bottiglie nel frigo dedicato a tale scopo;
- E) art. 18, comma 1°, lett. d) del D.Lgs 09 aprile 2008 n. 81 perché nella qualità di cui al capo A) non forniva ai lavoratori idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
- F) art. 43, comma 1°, lett. b) del D.Lgs 09 aprile 2008 n. 81 perché nella qualità di cui al capo A) ometteva di designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;
- G) art. 590, comma 3" in relazione all'art. 583, comma 1° C.P. perché nella qualità di cui al capo A) per negligenza, imprudenza ed imperizia e per colpa specifica consistita nella violazione alle norme cautelari antinfortunistiche di cui all'art. 37, comma 1°, lett. a) e b) del D.Lgs 09 aprile 2008 n. 81 ed in particolare per non aver assicurato che la lavoratrice ricevesse una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare sulle corrette modalità di prelievo, percorso e deposito delle bottiglie nel frigo dedicato a tale scopo cagionava alla lavoratrice , che durante il trasporto manuale di un consistente numero di bottigliette in vetro cadeva a terra, lesioni personali gravi consistite "ferita da taglio 2" dito mano sinistra" che comportavano una inabilità ad attendere alle proprie ordinarie mansioni per un periodo di tempo superiore ai 40 giorni.

In Rosolina (RO) il 22/08/2014

P.C.
dall'avv.

, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Ballo assente, sostitutito
del foro di Rovigo.

Conclusioni delle Parti

Il Pubblico Ministero chiede la condanna dell'imputata alla seguente pena : PB 3 mesi di reclusione aumentata per la continuazione a PF 5 mesi di reclusione .

La difesa di PC. si associa alla richiesta di condanna del PM, e chiede altresì la condanna al risarcimento dei danni come da conclusioni scritte che dimette unitamente a nota spese.

Il difensore dell'imputata chiede l'assoluzione per assenza del nesso eziologico tra la condotta dell'imputata e l'evento, in subordine il minimo della pena con concessione delle circostanze attenuanti generiche.

ts

GL

FATTO E DIRITTO

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rovigo disponeva la citazione diretta a giudizio di , imputata dei reati di cui alla rubrica, per l'udienza del 20.12.2016. A tale udienza, assente l'imputata, si costituiva parte civile la persona offesa e venivano ammesse le prove richieste dalle parti; dopo un rinvio d'ufficio, alle seguenti udienze venivano esaminati i testimoni. Dopo due rinvii per assenza del restante teste, all'udienza odierna, le parti hanno concluso come da verbale.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, va affermata la penale responsabilità dell'imputata in ordine al reato a lei ascritto.

La persona offesa ha riferito che, in data 7 agosto 2014, mentre stava lavorando come cameriera nel ristorante gestito dall'imputata, si era accorta che c'erano delle bottigliette di succo di frutta fuori posto all'interno del magazzino, sopra la macchina del ghiaccio; aveva quindi deciso di riporle nel frigo presente in sala, ma, poiché aveva appena lavato il pavimento, era passata attraverso la cucina; mentre stava attraversando la stanza con una decina di bottiglie nelle mani, era scivolata cadendo a terra e ferendosi con i vetri delle bottigliette infrante. La teste ha precisato che nessuna indicazione le era stata fornita in merito alle modalità con cui effettuare il rifornimento del frigorifero, che rientrava nelle sue specifiche mansioni.

Quanto riferito in maniera convincente dalla teste trova riscontro nella documentazione medica prodotta, da cui emerge che in data 7.08.2014, alle ore 11.40, la persona offesa era giunta in Pronto Soccorso per incidente sul lavoro e le era stato diagnosticata una ferita da taglio 2 dito mano sinistra, con prognosi iniziale di 30 giorni (cfr. certificato del 7.08.2014 Pronto Soccorso ASL 19 di Porto Viro), nonché nelle dichiarazioni del collega di lavoro (acquisite ex art. 512 c.p.p. a causa della scomparsa dello stesso in acque internazionali).

Il dipendente, con le mansioni di cuoco, ha confermato di aver visto la lavoratrice fare ingresso in cucina con 6-7 bottigliette di succo di frutta in mano e poi cadere a terra, ferendosi alla mano a causa della rottura di una bottiglietta; il pavimento non era bagnato né sporco, non essendo ancora iniziato il lavoro in cucina. Il ha poi precisato che rientrava nelle mansioni della rifornire il frigo e che spesso l'aveva vista passare per la cucina con del materiale in mano; nel magazzino erano presenti diversi contenitori di plastica o polistirolo per il trasporto materiale (cfr. verbali di S.I.T. di del 27 agosto 2014).

Gli agenti dello SPISAL avevano eseguito un sopralluogo in data 26 agosto 2014 e, in quella occasione, avevano richiesto alla titolare , legale rappresentante della , di fornire il giorno seguente la documentazione attestante l'intervenuta formazione dei dipendenti, ma nulla era stato consegnato (cfr. verbale di ispezione del 28.10.2014).

Si ritiene che dall'istruttoria siano emersi gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di lesioni colpose aggravate contestato.

Dalle convergenti risultanze delle dichiarazioni testimoniali e della certificazione medica prodotta, deve ritenersi provato l'evento lesivo, ferita al 2 dito mano sinistra, e la sua riconducibilità al contatto con una delle bottigliette manualmente trasportate, che si era infranta. Tale evento va ascritto alla condotta dell'imputata, datrice di lavoro, che ha omesso di adottare tutte le misure atte a salvaguardare la salute dei dipendenti, secondo quanto previsto dall'articolo 2087 c.c. e, in particolare, dalla specifica disciplina anti-infortunistica.

Nel decreto legislativo n. 81/2008 è previsto il dovere di formazione in materia di sicurezza in capo al datore di lavoro nei confronti dei lavoratori, in via generale all'articolo 37. Il datore di lavoro deve individuare i rischi connessi alle mansioni, provvedere a informare adeguatamente i lavoratori su tali rischi, e istruirli sulle modalità di svolgimento del lavoro che consentano di eliminare o ridurre grandemente i detti rischi.

Nel caso di specie, come credibilmente riferito dalla p.o., nessuna specifica indicazione le era stata fornita sulle modalità di rifornimento del frigo e, quindi, di trasporto della merce dal magazzino alla sala, che rientrava nelle sue mansioni: non si reputa difatti credibile il teste della difesa, , il quale ha negato che la p.o. fosse stata incaricata di rifornire il frigo, pur essendo addetta alla sala, a fronte tanto della posizione di quest'ultimo (socia e compagno dell'imputata) quanto delle dichiarazioni del teste .

Lo stesso aveva dichiarato agli agenti SPISAL di non aver ricevuto alcun tipo di formazione e alcun documento era stato consegnato dall'imputata agli agenti SPISAL. La datrice di lavoro avrebbe dovuto informare la dipendente sulla necessità di eseguire il trasporto di numerose bottiglie di vetro su appositi contenitori e non a mani nude in grandi quantità: la formazione era peraltro ancora più necessaria considerata la qualifica di apprendista della lavoratrice.

L'imputata ha quindi colposamente omesso di adottare misure idonee ad evitare il fatto: qualora, difatti, all'epoca dell'infortunio, la fosse stata adeguatamente formata, deve ritenersi che

l'evento non si sarebbe verificato con un grado di ragionevole certezza, in quanto, in caso di caduta accidentale, non sarebbe venuta direttamente a contatto con il vetro infranto.

Va sottolineato che il comportamento certamente imprudente della p.o. (trasporto di numerose bottigliette di vetro pur in presenza di appositi contenitori, come attestato dal collega Voinea), se può configurare un concorso di colpa in capo a questa, non può reputarsi un contegno anomalo, avulso totalmente dal contenuto tipico della prestazione lavorativa, tale da integrare una condizione sopravvenuta da sola sufficiente a causare l'evento e da escludere il nesso di causa, ai sensi dell'art. 41, 2° comma, c.p.. La lavoratrice, difatti, aveva eseguito la mansione assegnatale in modo erroneo anche per l'assenza di adeguata formazione.

Verificato il nesso di causalità fra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento, va evidenziato il carattere colposo del comportamento della datrice di lavoro, che avrebbe dovuto e potuto prevedere la verificazione dell'evento, vista anche la frequenza di occasioni di contatto della lavoratrice con le bottiglie in vetro, e che ha negligentemente omesso di adottare le idonee misure atte a scongiurare l'evento.

Dall'istruttoria ha trovato conferma anche la contestata aggravante, per la dimostrata incapacità della ... ad attendere alle proprie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni: dai certificati INAIL emerge che la p.o. è stata giudicata inidonea al lavoro fino al 2.12.2014. Ancora in data 24.11.2014 venivano rilevati dai sanitari arrossamenti ed edema in corrispondenza della cicatrice sul dito, nonché limitazioni alla flessione e alla presa di oggetti (cfr. certificato visita fisiatrica del 19.11.2014).

Quanto ai reati di natura contravvenzionale (in ogni caso destinati a prescriversi), non risulta dagli atti acquisiti su accordo delle parti né da altre emergenze istruttorie l'inadempimento della datrice di lavoro alle prescrizioni impartite dallo SPISAL con il verbale del 28 ottobre 2014, di cui peraltro neppure risulta la notifica al contravventore: in relazione a tali reati, dunque, va dichiarato non doversi procedere per insufficienza della prova della condizione di procedibilità.

Non ricorrono gli estremi per riconoscere le attenuanti generiche, in assenza di circostanze valutabili a tal fine.

Quanto, poi, al trattamento sanzionatorio, valutati i criteri tutti di cui all'art. 133 c.p., in particolare il concorso di colpa in capo alla p.o., stimasi congrua la pena di 2.000 Euro di multa.

All'affermazione della penale responsabilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Considerata l'entità del fatto e la personalità della giudicabile, incensurata, deve essere riconosciuto all'imputata il beneficio della sospensione condizionale della pena, potendosi ragionevolmente ritenere che la medesima si asterrà dalla commissione di nuovi reati in forza dell'efficacia dissuasiva della presente pronuncia.

L'imputata va condannata al risarcimento in favore della parte civile costituita

nel danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da reato ex art. 185 c.p., la cui determinazione va rimessa al giudice civile, potendosi riconoscere allo stato, quantomeno per la dimostrata inabilità temporanea, una provvisionale nella misura di Euro 2.000.

Alla parte civile vanno poi rifuse dall'imputata le spese di difesa e costituzione, che si liquidano in complessivi euro 2.650, oltre 15% spese generali, i.v.a e c.p.a. (importi liquidati secondo i valori medi D.M. 55/2014, così ridotti in ragione della semplicità del procedimento: fase di studio Euro 300, fase introduttiva Euro 450, fase istruttoria Euro 900, fase decisionale Euro 1.000).

P.Q.M.

Visto l'art. 529 c.p.p.

Dichiara non doversi procedere nei confronti di per i reati a lei ascritti ai capi da A) a F) per mancanza di condizione di procedibilità.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

dichiara l' responsabile del reato a lei ascritto al capo G) e la condanna alla pena di 2.000 Euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.

Visti gli artt. 538 e ss c.p.p.

Condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato alla parte civile costituita, da liquidarsi in sede civile, e al pagamento di provvisionale pari ad Euro 2.000, oltre interessi e rivalutazione dalla pronuncia al saldo.

Condanna infine l'imputata alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile costituita, che si liquidano in Euro 2.650,00, 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a.. Motivi al 30° giorno.

Rovigo, 3 maggio 2019


Il Giudice Laura Contini

3 DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Rovigo, 9 MAG. 2019

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

desca Sabina Contini

4

